

Allegato G all'atto numero 6.099/4.015

STATUTO SOCIALE DI "SECIF S.R.L."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E FINALITA'

1.1 E' costituita, con le modalita' stabilite nell'atto costitutivo una Societa' a responsabilita' limitata denominata "SECIF S.R.L."

1.2. La societa' e' costituita quale organismo strumentale degli enti locali soci per la gestione in house dei servizi pubblici inerenti la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria e per lo svolgimento di attivita' che le Amministrazioni pubbliche locali rendono alla comunita' stanziata sul loro territorio volte a soddisfare i bisogni dei propri cittadini e degli utenti finali in genere.

Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1. La societa' "SECIF S.R.L." ha per oggetto le seguenti attivita':

- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi;
- custodia e pulizia di complessi cimiteriali;
- svolgimento di operazioni cimiteriali e di polizia mortuaria (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc.) ed attivita' affini;
- pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione e di camere mortuarie;
- gestione (compresa attivita' di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva.
- attivita' di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa ad enti ed aziende che operino in settori affini o collegati a quello della Societa'.

E' espressamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di qualunque attivita' (consulenziale e di progettazione) riservata alle professioni protette ai sensi della Legge 1815/1939, nonche' di qualunque attivita' prevista dalla Legge n.1/91 e dal D.L. n.143/91 convertito con modificazioni dalla Legge n.197/91.

2.2. La Societa' puo' esercitare attivita' in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati alle seguenti condizioni:

- a) almeno l'80% del fatturato derivi dalle attivita' affidate dagli enti locali soci in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse generale "in house providing";
- b) lo svolgimento di attivita' ulteriori deve essere finalizzato al conseguimento dell'oggetto sociale e deve consentire il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'.

2.3. La Societa' puo' svolgere la propria attivita' direttamente

o avvalendosi della collaborazione e dell'opera di soggetti terzi in particolare di società controllanti, controllate, partecipate, collegate, di soggetti soci, oltreché mediante appalti e subappalti, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sulla base degli indirizzi decisi dall'Assemblea de soci.

2.4. La Società, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 2.2., può, inoltre, partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni per ottenere l'affidamento di lavori e servizi pubblici da parte di Comuni e di altre Pubbliche Amministrazioni non socie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e sulla base degli indirizzi decisi dall'Assemblea dei soci.

2.5. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari. Essa, inoltre, potrà compiere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, purché società controllate o per le quali è in corso di acquisizione il controllo o società socie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società, Imprese, Consorzi, Enti, associazioni, Società consortili, Gruppi europei di interesse economico, pubblici e privati, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale rispetto all'attività principale della società, restando esclusa, qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e dovranno essere assunte con decisione dell'Assemblea de soci.

2.6. La Società è tenuta al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97 del 17/05/2016 e della Legge n. 190/2012 e loro eventuali modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - SEDE

3.1. La sede legale della Società è individuata nel Comune di Argenta (FE) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese presso la CCIAA di Ferrara.

3.2. In caso di modificazione della sede sociale, all'interno del medesimo Comune, con decisione del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

3.3. Potranno essere istituite ovunque filiali, magazzini, depositi, uffici amministrativi e simili in territorio nazionale.

Articolo 4 - DURATA

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)

dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dell'assemblea adottata con le maggioranze previste agli artt. 11.6 e 12.4.

4.2. In caso di proroga a tempo indeterminato è fatto salvo il diritto di recesso dei soci da esercitarsi in qualsiasi momento, con un preavviso di dodici mesi.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE E SOCI

5.1. La Società è a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale è di Euro 41.868,00 (quarantunomilaottocentesantotto virgola zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci. Non saranno efficaci e pertanto non spiegheranno nessun effetto nei confronti della Società tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto del 100% del capitale sociale.

5.2. Potranno essere soci della Società esclusivamente enti locali, enti pubblici, aziende speciali, consorzi tra enti locali, società pubbliche ed organismi di diritto pubblico.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.3. Le quote sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5.4. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro delle Imprese presso la CCIAA di Ferrara. Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Articolo 6 - NUOVI SOCI

6.1. Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità, decide l'Assemblea. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dall'articolo 10.

6.2. Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante l'aumento del capitale sociale riservato, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

6.3. E' possibile conferire in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica nel rispetto della specifica disciplina normativa vigente.

Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

7.1. La qualità' di socio si perde per recesso o esclusione.

Articolo 8 - RECESSO

8.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
 - b. la trasformazione della società;
 - c. la fusione e la scissione della società;
 - d. la revoca dello stato di liquidazione;
 - e. il trasferimento della sede della società all'estero;
 - f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
 - g. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
 - h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.
 - i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
- 8.2. Possono altresì recedere dalla società i soci che non intendano rinnovare o dar luogo ad un nuovo contratto di servizio tra il socio pubblico e la società stessa e comunque nel caso in cui non sia più configurabile alcun rapporto di "affidamento in house" tra il soggetto pubblico e la società stessa.
- Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- Qualora la società sia prorogata a tempo indeterminato i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di dodici mesi.
- 8.3. Il socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.
- 8.4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro quindici giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 giorni da quando ne è venuta a conoscenza. Nel caso di esercizio di recesso ai sensi del comma 8.2., primo capoverso, il socio deve darne comunicazione all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 6 mesi. L'organo amministrativo è tenuto a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci ogni qualvolta riceva una dichiarazione di recesso affinché siano assunte le necessarie decisioni.
- 8.5. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
- 8.6. La quota di partecipazione del socio receduto si accresce proporzionalmente a quella degli altri.
- 8.7. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di

recesso

Artixolo 9 - ESCLUSIONE

9.1. Il socio può essere escluso, nei seguenti casi considerati di giusta causa, qualora:

a. venga meno il contratto di servizio tra il socio pubblico e la società stessa e non sia posto in essere un nuovo contratto o prorogato quello precedente nel termine di sei mesi e il socio non abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.2.

b. il socio pubblico appalti il 50% (cinquanta per cento) dei servizi affidabili alla società, in base alla normativa comunitaria e nazionale, ad altro soggetto.

9.2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

9.3. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti e la liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

10.1. Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità qui di seguito specificate e nel rispetto dell'articolo 5.1.

10.2. Il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese presso la CCIAA di Ferrara, dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.

10.3. L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

10.4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

10.5. In ogni caso l'alienazione di quote a qualsiasi titolo a non soci, sarà subordinata al gradimento dell'assemblea la quale potrà negarlo con decisione motivata e approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, nel caso in cui il nuovo soggetto pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente ad oggetto un'attività parziale e poco rilevante. La mancanza di decisione entro il termine di 70 giorni dal ricevimento della comunicazione di alienazione equivale ad autorizzazione alla medesima.

10.6. Il regolamento previsto dal presente articolo in tema di prelazione e di gradimento concerne anche i casi di trasferimento di quote a società controllate e/o collegate ed anche i casi di costituzione di usufrutto o pegno sulle quote.

Articolo 11 - ASSEMBLEA

11.1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

11.2. In ragione del controllo analogo da prevedersi per le società rientranti nelle prerogative proprie delle modalità di autoproduzione indiretta da parte degli enti locali, come previsto dalla norme comunitarie e nazionali vigenti, sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori o dell'amministrazione unico;
- c) la nomina dell'Organo di controllo e la sua composizione e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) la nomina del Revisore legale dei conti o della Società di revisione;
- e) La nomina del Direttore generale qualora ritenuto necessario;
- f) la determinazione del compenso degli amministratori, o dell'amministratore unico, dei componenti dell'organo di controllo, del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- g) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- h) lo scioglimento della società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori, i relativi compensi e la determinazione dei criteri di liquidazione;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) le decisioni in merito alla responsabilità di amministratori e sindaci;
- k) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;
- l) le decisioni in materia di recesso ed esclusione dei soci, di ammissione di nuovi soci, di gradimento in caso di alienazione di quote a non soci;
- m) la costituzione di nuove società e le decisioni inerenti operazioni previste all'articolo 2.4. del presente statuto;
- n) l'approvazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno degli indirizzi strategici, degli obiettivi gestionali e delle linee di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività, che dovranno tenere eventualmente conto anche degli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 2.2. e 2.3. del presente statuto; inoltre la verifica dei risultati dell'at-

tività svolta rispetto agli obiettivi prefissati, da effettuarsi entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno rispetto all'anno rispetto all'anno precedente;

o) la trasformazione della società;

p) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, gli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea, nonché le autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo.

11.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede della Società, purché nel territorio nazionale, mediante lettera raccomandata spedita almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione/ su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.5. L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano; in tale caso l'organo amministrativo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

11.6. L'assemblea delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. Sono fatte salve diverse e più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

11.7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona nominata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci.

11.8. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con le modalità previste dalla legge.

Articolo 12 - DECISIONI PER CONSULTAZIONE

12.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

12.2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

12.3. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti i punti a), b), e), g), i) m), n) o), p), del precedente art. 11.2. e quando è richiesta la decisione assembleare da un amministratore a da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.

12.4. Le decisioni ai sensi del presente articolo si ritengono assunte con il consenso favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 13 - AMMINISTRAZIONE

13.1. La Società può essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia; in merito alla modalità di amministrazione della società decide l'assemblea al momento della nomina. La decisione di affidare l'amministrazione della società ad un organo collegiale deve dare conto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa alla base di tale scelta tenendo altresì conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

13.2. Gli Amministratori non devono trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e a tale fine al momento dell'accettazione dell'incarico rilascia apposita dichiarazione da pubblicarsi sul sito web degli enti locali soci e sul sito web della Società. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno per tutta la durata dell'incarico. Sono fatti salvi ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza introdotti per gli amministratori di società in controllo pubblico da norme emanate successivamente alla costituzione della Società.

13.3. In sede di nomina dell'organo amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere; la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 Luglio 2011 n. 120 e e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni

13.4. Non possono ricoprire la carica di amministratore i di-

pendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

13.5. Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate

13.6. Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

13.7. Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13.8. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare tempestivamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi amministratori esercitando tutti i poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge.

13.9. Gli Amministratori rimangono in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, La durata del mandato nei limiti di cui sopra è stabilita dai soci all'atto della nomina.

13.10. Nel caso in cui la società sia amministrata da un organo monocratico, tutte le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli Amministratori, tranne quelle relative al funzionamento dell'organo collegiale, sono da intendersi riferite all'Amministratore unico.

Articolo 14 - NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea o, nel caso della prima nomina, nell'atto costitutivo, e può nominare altresì un Vice Presidente esclusivamente con funzioni vicarie da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

14.2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera

raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, spedita almeno otto giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e siano spedite almeno tre giorni prima dell'adunanza.

14.3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le decisioni del consiglio sono adottate con metodo collegiale, salvo quanto stabilito nel successivo articolo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche non essere un membro del consiglio. Delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - DECISIONI PER CONSULTAZIONE

15.1. Le decisioni del consiglio d'amministrazione possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

15.2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

15.3. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione (aumento di capitale se si decide di delegarlo) oppure quando è richiesta la decisione collegiale anche da un solo amministratore.

15.4. Le decisioni ai sensi del presente articolo si ritengono assunte con il consenso favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Articolo 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano, in modo tassativo, alla decisione dei soci o alla preventiva autorizzazione degli stessi..

16.2. Tutta l'attività dell'Organo amministrativo deve essere comunque preordinata al rispetto ed all'attuazione degli in-

dirizzi strategici, degli obiettivi gestionali e delle linee di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività decisi dai soci ai sensi dell'articolo 11.2, lettera n).

16.3. L'Organo amministrativo è tenuto al rispetto degli obblighi di informativa previsti all'articolo 22 del presente statuto.

16.4. Anche nel caso di Organo amministrativo monocratico, le decisioni devono essere trascritte sul Libro delle decisioni degli amministratori.

16.5. L'Organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile rubricato "Relazione sulla gestione". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi utili da far presumere un possibile stato di crisi, l'Organo amministrativo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione), da farsi approvare dall'assemblea dei soci. Qualora l'Organo amministrativo non sia tenuto alla predisposizione della relazione ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile, i programmi di valutazione del rischio devono essere inseriti nell'ambito di una relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio

16.6. L'Organo amministrativo, se collegiale, può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, o ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili la redazione del bilancio, dei progetti di fusione e le attribuzioni delegate al consiglio dall'assemblea o dall'atto costitutivo. Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono le norme dell'articolo 14 del presente Statuto.

16.7. Nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia di compensi degli amministratori di società in controllo pubblico, agli Amministratori è riconosciuto un compenso determinato con decisione dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato opportunamente documentate.

16.8. Agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

16.9. Agli Amministratori, oltre al compenso deciso dai soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 17 - LEGALE RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere a-

zioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, La firma sociale e la rappresentanza legale verso i terzi spetta altresì al consigliere delegato e al Direttore generale, nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1. E' facoltà dei soci nominare l'Organo di Controllo della Società e/o il Revisore legale dei conti.

18.2. Spetterà inoltre ai soci, in occasione della predetta deliberazione, decidere se l'Organo di Controllo sia costituito da un solo membro effettivo oppure da un organo collegiale composto ai sensi del successivo articolo.

18.3. La nomina di uno dei due organi è obbligatoria in quanto la Società è a totale partecipazione pubblica. Se si è provveduto alla sola nomina del Revisore legale, ricorrendo i presupposti previsti dal Codice Civile che determinano l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo, i soci devono provvedere in tal senso decidendo se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di controllo stesso nel rispetto dell'articolo 19.6. o se mantenere entrambi gli organi.

Articolo 19 - COMPOSIZIONE DELL' ORGANO DI CONTROLLO

19.1. Qualora costituito in composizione collegiale, l'Organo di Controllo dovrà comporsi di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo viene nominato dai soci con la deliberazione di nomina dell'Organo stesso.

19.2. Indipendentemente dalla composizione collegiale o monocratica, l'Organo di Controllo ha una durata di tre esercizi, è rieleggibile e la sua cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito o i soci, in occasione della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, assumano altre specifiche decisioni in merito all'Organo di Controllo stesso od alla revisione legale dei conti ai sensi del presente Statuto.

19.3. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili in ragione della composizione collegiale o monocratica e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

19.4. In occasione della nomina i soci decidono il compenso dei membri dell'Organo di Controllo.

19.5. Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del solo membro effettivo (nel caso di Organo monocratico) o del Pre-

sidente (nel caso di Organo collegiale).

19.6. I soci, in occasione della deliberazione di nomina, fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo, potranno decidere se all'Organo di Controllo spettino anche le funzioni di controllo legale dei conti della Società. Se investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, sia nel caso di organo collegiale che nel caso di organo monocratico.

19.7. L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge; in particolare vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, qualora venga nominato un Organo di Controllo a composizione collegiale, lo stesso potrà essere nominato dai soci quale organismo di vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 20 - REVISORE LEGALE

20.1. In alternativa all'Organo di controllo o anche congiuntamente alla stessa nomina, qualora i soci decidano di non affidargli le funzioni di controllo legale dei conti della Società o qualora la nomina del revisore legale sia obbligatoria per legge, i soci possono procedere alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia o alla nomina di una Società di revisione.

20.2. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale o della Società di revisione dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

20.3. L'incarico del Revisore legale o della Società di revisione conti avrà durata di tre esercizi ed è rinnovabile; per quanto attiene alla sua cessazione per scadenza del termine dell'incarico o per altri eventi si rinvia a quanto disposto al riguardo dalla legge.

20.4. Il compenso del Revisore legale o della Società di revisione viene determinato dai soci, per l'intero dell'incarico, all'atto stesso della sua nomina.

Articolo 21 - DIVIETO DI ISTITUZIONE DI ORGANI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE

21.1 E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

22.2 La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deli-

berato per la carica dei componenti dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno

Articolo 22 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

22.1. Il Consiglio d'amministrazione dovrà fornire ai soci:

- con cadenza annuale (entro il mese di febbraio) una relazione avente ad oggetto le attività espletate e l'andamento della gestione del servizio affidato;

- con cadenza annuale (entro il 30 (trenta) novembre) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo, previa formale trasmissione da parte dei soci, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, degli indirizzi strategici, degli obiettivi gestionali e delle linee di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività;

- con cadenza annuale (entro il 30 (trenta) novembre) la situazione economica preconsuntiva della società;

- ogni quattro mesi una rendicontazione dettagliata degli interventi e delle attività effettuate divise per categorie, luogo di esecuzione e comune di riferimento;

- nei 60 (sessanta) giorni di calendario successivi alla fine del primo semestre dell'esercizio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società riferiti al 30 Giugno raffrontati con i dati dello stesso periodo dell'anno precedente ed al budget e una relazione sulla conformità della gestione rispetto agli obiettivi prefissati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 11.2, lettera n).

22.2. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società sono inviate, entro 30 giorni dall'adozione delle stesse, a titolo informativo, ai Sindaci degli enti locali soci, affinché ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli ed agli organi di revisione degli enti medesimi.

Articolo 23 - BILANCIO E UTILI

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di legge.

23.2. Quando particolare esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in tal caso si osserva quanto stabilito dall'art. 11.3.

23.3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale vengono devoluti interamente ai soci, il tutto salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 24 - SCIoglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi, con le maggioranze previste agli artt. 11.6. e 12.4.

Articolo 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello di Ferrara.

Articolo 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to Andrea Bassi

- Luisa Vacchi NOTAIO Sigillo -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 - Copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.

2 - Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara il 29 gennaio 2018 al n. 545 serie 1T.

3 - Imposta di Bollo assolta all'origine, ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.